

Publicato il 07/05/2018

N. 00527/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01024/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1024 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Nelsa s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Doris Mansueto, con domicilio eletto presso l'avv. Luigi Castello in Torino, piazza Carlo Emanuele II, 13;

contro

Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Nord, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Merani e Andrea Cermele, con domicilio eletto presso il primo in Torino, Galleria Enzo Tortora, 21;

nei confronti

Consorzio Leonardo Servizi, rappresentato e difeso dagli avv.ti Bruno Becchi, Loredana Grillo, Martina Torracchi, con domicilio eletto presso l'avv. Marco Faggiano in Torino, via Bernardino Drovetti, 37;

Cristoforetti Servizi Energia s.p.a., Effe-Gi Impianti s.r.l., non costituite in giudizio;

per l'annullamento

1. in via principale:

- della determinazione n. 1804 del 3 ottobre 2017, trasmessa alla ricorrente in data 4 ottobre 2017, con cui l'ATC Piemonte Nord ha approvato tutti gli atti di gara ed ha aggiudicato in favore del Consorzio Leonardo Servizi la gara per l'affidamento, mediante finanza di progetto ex art. 183 del d.lgs. n. 50 del 2016, dell'attività di progettazione, riqualificazione, conduzione e gestione di n. 114 impianti di riscaldamento centralizzati nella disponibilità dell'Amministrazione, siti in Biella e Vercelli;

- del verbale della terza seduta pubblica di gara del 26 giugno 2017, nella parte in cui l'offerta del Consorzio Leonardo Servizi è stata collocata al primo posto nella graduatoria, e del verbale della quarta seduta pubblica di gara del 7 agosto 2017, nonché dei verbali delle sedute riservate per la verifica della congruità dell'offerta del 25 luglio e del 3 agosto 2017, dei verbali delle sedute riservate per la valutazione delle offerte tecniche del 25 maggio e 22 giugno 2017 nella parte in cui la Commissione di gara ha integrato i criteri di valutazione dell'offerta tecnica ed ha attribuito il punteggio all'offerta del Consorzio Leonardo Servizi;

2. in via subordinata:

- del bando e del disciplinare di gara;

3. nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto di concessione ove medio tempore stipulato e per la condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'aggiudicazione della gara alla ricorrente e il

subentro della stessa nel contratto di concessione e nella esecuzione del project financing, per il risarcimento del danno per equivalente cagionato dal comportamento illegittimo dell'Amministrazione per l'ipotesi che la tutela in forma specifica richiesta con il ricorso introduttivo non dovesse trovare, in tutto o in parte, accoglimento;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Nord e del Consorzio Leonardo Servizi;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 marzo 2018 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

L'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Nord ha indetto, con determinazione del 19 gennaio 2017, una procedura aperta per l'affidamento mediante finanza di progetto, ex art. 183 del d.lgs. n. 50 del 2016, dell'attività di progettazione, riqualificazione, conduzione e gestione decennale di 114 impianti di riscaldamento centralizzati nella disponibilità dell'Amministrazione, siti in Biella e Vercelli, di importo complessivo presunto pari ad euro 23.915.000,00 da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il miglior rapporto qualità / prezzo, in ragione di 50 punti all'offerta tecnica e 50 punti all'offerta economica.

La valutazione dell'offerta tecnica è stata scomposta in differenti criteri, sub-criteri e sub-punteggi, puntualmente individuati nel disciplinare di gara. Anche l'offerta economica è stata suddivisa in

diversi elementi, secondo un punteggio attribuito in base al prezzo o ribasso offerto per la prestazione da svolgere: importo per l'esecuzione dei lavori (B.1, max 34 punti), elenco prezzi per la manutenzione straordinaria (B.2, max 8 punti), importo annuo per la conduzione degli impianti e per la figura di "terzo responsabile" (B.3, max 2 punti) e, in ultimo, canone annuo per la fornitura di calore e rendicontazione del consumo (B.4, max 6 punti).

Alla procedura hanno partecipato sei concorrenti, tutti ammessi.

Migliore offerente ed aggiudicatario definitivo è risultato il Consorzio Leonardo Servizi, con un punteggio complessivo di 96,75 punti (di cui 46,75 p. per l'offerta tecnica e 50,00 p. per l'offerta economica).

La ricorrente Nelsa s.r.l., seconda classificata con 89,63 punti (di cui 50,00 p. per l'offerta tecnica e 39,63 p. per l'offerta economica), impugna l'aggiudicazione e tutti gli atti di gara, deducendo motivi così riassumibili:

- 1) violazione del paragrafo IV.2 del bando di gara e dell'art. 11 del disciplinare di gara, violazione degli artt. 95, 97, 165 e 180 del d.lgs. n. 50 del 2016 ed eccesso di potere sotto molteplici profili: l'offerta economica del Consorzio Leonardo Servizi sarebbe anormalmente bassa e non attendibile, non garantirebbe l'equilibrio economico di gestione, presenterebbe un ribasso eccessivo ed incongruo sull'importo contrattuale per l'esecuzione dei lavori, risulterebbe inoltre non vantaggiosa per l'Agenzia in relazione al servizio energia ed alla fornitura di calore;
- 2) violazione dell'art. 1, comma 449, della legge n. 296 del 2006, violazione dell'art. 1 del d.l. n. 95 del 2012 ed eccesso di potere sotto molteplici profili: l'Agenzia non avrebbe verificato la congruità e la

convenienza del corrispettivo contrattuale di euro 0,115/kWh, in raffronto con la convenzione Consip “SIE 3” – lotto 1 (Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta) al prezzo unitario di euro 0,0464/kWh;

3) violazione dell’art. 95 del d.lgs. n. 50 del 2016, violazione delle linee guida Anac n. 2 del 2017 ed eccesso di potere sotto molteplici profili: il bando di gara avrebbe illegittimamente previsto un identico punteggio massimo per l’offerta tecnica (50 p.) e per l’offerta economica (50 p.);

4) violazione dell’art. 11 del disciplinare di gara, violazione dell’art. 95 del d.lgs. n. 50 del 2016 ed eccesso di potere sotto molteplici profili: nella seduta del 25 maggio 2017, la commissione di gara avrebbe illegittimamente integrato uno dei sub-criteri per la valutazione delle offerte tecniche (paragrafo A.1.2, sugli impianti di produzione di acqua calda sanitaria) ed avrebbe erroneamente attribuito un maggior punteggio all’aggiudicataria (paragrafo A.2, sul rendimento energetico ed il risparmio di consumi);

5) violazione dell’art. 95 del d.lgs. n. 50 del 2015 e del principio di segretezza delle offerte: nella seduta del 25 maggio 2017, la commissione di gara avrebbe illegittimamente consentito al Consorzio Leonardo Servizi di sostituire il cd-rom contenente l’offerta tecnica.

Si sono costituiti, per chiedere il rigetto dell’impugnativa, l’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Nord ed il controinteressato Consorzio Leonardo Servizi.

Quest’ultimo ha notificato ricorso incidentale, volto a dimostrare l’illegittimità dell’ammissione alla gara della ricorrente principale Nelsa s.r.l., che avrebbe sottoposto a ribasso, in percentuale variabile per i diversi immobili, i costi per la sicurezza indicati nel modulo di

offerta B.1 (pari a complessivi euro 38.954,88), contravvenendo agli obblighi imposti dalla legge e dal disciplinare di gara; inoltre, la società ricorrente avrebbe del tutto omissso di inserire, nella busta dell'offerta economica, l'elaborato avente ad oggetto il "quadro economico" con l'indicazione dei costi di sicurezza, richiesto dall'art. 14.1 del disciplinare di gara a pena d'esclusione.

L'istanza cautelare è stata respinta, con ordinanza di questa Sezione n. 508/2017.

Le parti hanno svolto difese in vista della pubblica udienza del 14 marzo 2018, nella quale la causa è passata in decisione.

DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Si è già rilevata, in fase cautelare, la peculiare natura del contratto di concessione, intrinsecamente fondato sull'assunzione di un rischio di gestione da parte dell'affidatario, secondo il paradigma del partenariato pubblico-privato, che di regola orienta l'oggetto ed i limiti della verifica di anomalia delle offerte.

All'impresa aggiudicataria è conferito, per un periodo di tempo determinato in funzione della durata dell'ammortamento dell'investimento, un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa degli impianti di riscaldamento, in cambio della fornitura di un servizio connesso all'utilizzo degli impianti stessi, con assunzione di rischio (di costruzione, di domanda e di disponibilità) da parte della medesima aggiudicataria.

I rischi, nella specie, sono stati indicati all'art. 2.1. delle "specifiche tecnico-amministrative", ovvero: a) rischio di errata progettazione; b) rischio di costruzione; c) rischio di mancato consumo in

conseguenza di inverni miti; d) rischio sull'eccedenza dei consumi, dovuto al superamento del limite kWh annui inserito nell'offerta, con conseguente inesigibilità del pagamento del maggiore quantitativo erogato dal concessionario.

Nello schema della finanza di progetto, il bando ha richiesto ai concorrenti di formulare un'offerta tecnica ed economica, tenendo in considerazione tutti i profili di rischio trasferiti all'affidatario e valutando al meglio su quali elementi esprimere le migliori proposte. Il progetto di fattibilità a base di gara ha indicato un importo complessivo presunto dell'intervento, pari ad euro 23.915.000,00 (comprensivo di una quota opzionale di euro 4.110.000,00), di cui euro 4.112.600,00 per lavori di riqualificazione impiantistica a carico del concessionario.

Le "specifiche tecnico-amministrative" approvate dalla stazione appaltante hanno individuato l'oggetto dell'affidamento nella realizzazione dei lavori di riqualificazione degli impianti e successiva gestione decennale con erogazione del servizio calore, con l'obiettivo del conseguimento di risparmi energetici, riduzione delle emissioni e messa a norma degli impianti in condizioni di grave vetustà.

Il paragrafo II.2.1 del bando di gara ha stabilito che la realizzazione dei lavori è a carico del concessionario con proprie risorse, a fronte del pagamento di un canone da parte dell'Amministrazione. Secondo l'art. 39 delle "specifiche tecnico-amministrative, il canone complessivo annuo da corrispondersi al concessionario sarà dato da:

- a) importo annuo (rata) per la liquidazione dei lavori (punto B.1 dell'offerta economica);
- b) importo per la liquidazione dei lavori extra contratto (punto B.2 dell'offerta economica);
- c) importo annuo offerto per la conduzione e per il terzo responsabile (punto B.3

dell'offerta economica); d) offerta per il servizio gestione e fornitura calore e servizi termici continuativi (punto B.4 dell'offerta economica).

Le quattro distinte voci di canone saranno soggette a diverse tempistiche e modalità di liquidazione.

Lo schema di piano economico-finanziario di massima posto a base di gara contiene una tabella costi / ricavi da riprodurre nel piano elaborato dalle imprese concorrenti, con specificazione dei ricavi da lavori, dei ricavi dalla gestione (a carico degli inquilini), dei ricavi dai finanziamenti, da conto termico, da certificati bianchi, etc.

Stando alla ripartizione dei sub-punteggi economici, può dedursi che l'Amministrazione abbia legittimamente attribuito rilievo preponderante all'entità della quota dell'investimento per i lavori di riqualificazione (voce B.1 del canone), che sarà posta a suo carico, mentre i corrispettivi per l'erogazione del servizio saranno a carico degli utenti. Alla voce "lavori" sono stati assegnati 34 punti su 50, nonostante il relativo importo a base di gara (euro 4.112.00,00) fosse assai inferiore a quello del "servizio" calore (euro 10.349.312,00). Quest'ultimo è stato valutato con 6 punti su 50.

Il consorzio aggiudicatario ha presentato un piano economico-finanziario asseverato (doc. 8), indicando un "costo investimenti" di euro 4.084.468,12 (così composto: euro 3.554.148,47 quale costo dei lavori di riqualificazione, euro 139.353,71 quale costo per la progettazione di gara, euro 390.965,94 per costi di sviluppo e progettazione esecutiva, comprensivi di direzione lavori e collaudi). Agli investimenti si sommano "costi operativi" di euro 11.803.683,71 (materie prime, personale e mezzi per l'erogazione dei servizi), "spese generali" di euro 1.105.790,63, costi per "rilievo finale di

consistenza” pari ad euro 15.680,00, costi da “oneri finanziari” per euro 846.195,87.

I ricavi previsti dal consorzio aggiudicatario sono invece pari ad euro 18.668.709,13, di cui euro 2.261.930, 00 quale quota lavori a carico dell’Agenzia, euro 14.653.089,31 per ricavi dalla fornitura calore e rendicontazione, euro 1.207.217,51 per ricavi da conduzione e terza responsabilità, euro 506.472,90 da incentivi del conto termico, euro 40.000,00 per diagnosi energetica.

Il canone annuo offerto dal Consorzio è pari ad euro 1.727.553,63 di cui:

B.1) euro 226.193,00 quale importo annuo (rata) per la liquidazione dei lavori, oltre ad un ribasso del 60% sull’elenco prezzi per le manutenzioni straordinarie;

B.3) euro 119.394,00 quale importo annuo per la conduzione e terza responsabilità;

B.4) euro 1.381.966,63 quale importo annuo per il servizio di gestione e fornitura calore.

L’importo complessivo di euro 2.261.930,00 (annui: euro 226.193,00), offerto per la quota a canone, è composto dalla somma delle varie voci di costo per lavori, ivi compreso un “fondo imprevisti” di euro 35.541,48, per complessivi euro 3.892.309,60, dedotto l’importo degli incentivi per il conto termico (euro 506.472,90) e dedotto il valore a riequilibrio per euro 1.123.906,70, pari alla quota residua dell’investimento soggetta a recupero nei dieci anni di gestione.

In totale, il piano asseverato del Consorzio Leonardo Servizi stima i costi a carico del concessionario pari ad euro 17.855.818,33 (di cui euro 3.554.148,47 per i lavori) ed i ricavi nel decennio pari ad euro

18.668.709,73, con un risultato di utile operativo lordo di euro 1.674.767,27 ed una remunerazione dell'investimento (indice "ROI") del 5,67%.

Per tale profilo, le censure della ricorrente Nelsa s.r.l. devono respingersi, in considerazione del pacifico orientamento secondo cui la verifica della congruità di un'offerta potenzialmente anomala ha natura globale e sintetica, vertendo sulla serietà dell'offerta nel suo insieme, senza concentrarsi esclusivamente ed in modo parcellizzato sulle singole voci (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 11 novembre 2014, n. 5518; Id., sez. V, 27 marzo 2017 n. 1370; Id., sez. III, 15 aprile 2016 n. 1533).

Sull'adeguatezza della motivazione del giudizio di congruità espresso dall'Agenzia, va ribadito che è ben ammissibile l'attenuazione del relativo onere, potendo giudicarsi esaustiva la motivazione per relationem alle giustificazioni fornite dall'impresa in caso di giudizio positivo (cfr. Cons. Stato, sez. V, 25 ottobre 2017 n. 4912).

Al contempo, ciò che la società ricorrente pare voler censurare è l'indebita allocazione, da parte del consorzio aggiudicatario, di una parte dei costi dei lavori sul servizio energia ed il maggior punteggio economico che, per tale via, sarebbe stato attribuito dalla commissione di gara. Come si è visto, infatti, il sub-punteggio relativo al costo dei lavori pesava in misura assai superiore rispetto a quello per il canone del servizio.

Ma ciò non determina affatto l'anomalia dell'offerta del Consorzio Leonardo Servizi.

Tutte le voci di offerta sono state oggetto di giustificazione ed analisi di congruità.

D'altronde, non possono accogliersi doglianze concepite come se si fosse in presenza di un appalto di lavori ed ogni componente di offerta dovesse essere effettivamente remunerata per il corrispondente importo, non tenendo conto della peculiarità dello schema della finanza di progetto, dove il concessionario privato sostiene un costo per investimento che recupera, insieme ai costi operativi, alle spese generali ed agli oneri finanziari, mediante i proventi dell'attività di gestione del servizio, oltre che dalla quota di canone imputabile ai lavori. Scontando un margine di rischio che rappresenta l'elemento essenziale distintivo tra l'appalto ed il partenariato pubblico-privato.

Come si è visto dall'analisi del quadro economico e degli importi a base di gara, l'Agenzia si farà carico della quota a canone per i lavori, mentre graveranno sugli utenti del servizio i relativi costi. E' una legittima ed insindacabile scelta dell'Amministrazione quella di sostenere minori oneri contrattuali. Peraltro, i lavori sono finalizzati all'efficientamento degli impianti di riscaldamento ed alla riduzione dei consumi, con beneficio riflesso anche per l'utenza.

La ricorrente Nelsa s.r.l., seconda classificata, ha invece offerto un canone annuo di euro 1.659.340,85 che, se è in valore assoluto più basso di quello del consorzio vincitore, è però risultato meno conveniente per l'Amministrazione, in quanto la quota lavori (voce B.1) è pari ad euro 301.621,88 annui e risulta più onerosa rispetto a quella offerta dall'aggiudicataria.

Per altro aspetto, il Consorzio Leonardo Servizi ha offerto un miglior ribasso sull'elenco prezzi per le manutenzioni straordinarie (60% contro il 43% di Nelsa s.r.l.).

Ancora, la maggior convenienza dell'offerta del Consorzio Leonardo Servizi è insita nell'entità dei kWh annui offerti (12.017.101 contro i 13.887.997 di Nelsa s.r.l.), tale essendo il consumo massimo addebitabile a canone, mentre l'eccedenza verrà posta a rischio dell'offerente.

Ciò significa che il Consorzio, con la sua offerta, si è assunto il rischio di pagare a sue spese ogni kWh eccedente l'indicato valore di 12.017.101, mentre la ricorrente ha assunto il rischio solo per quanto eccede il valore di 13.887.997. Vi è una differenza di 1.870.895 kWh/a.

Secondo quanto documentato dalla difesa dell'Agenzia, tra tutti i concorrenti la ricorrente Nelsa s.r.l. è quella che ha indicato il tetto più alto di kWh/a, mentre il Consorzio ha offerto il tetto più basso. Ciò significa che, mentre il Consorzio si è assunto un elevato rischio di pagare i maggiori consumi, Nelsa s.r.l. ha ridotto al minimo il rischio a tal riguardo.

Il canone annuo, per la parte relativa al servizio di gestione e fornitura calore, non è fisso, bensì è variabile in relazione ai consumi. L'art. 39.4 delle "specifiche tecnico-amministrative", dopo aver stabilito che "l'importo annuo per la gestione e fornitura calore e servizi termici continuativi così come offerto dal Concessionario sarà liquidato in cinque rate annuali posticipate con le seguenti scadenze ed importi", precisa che "il canone annuo complessivo relativo alla voce del servizio gestione e fornitura calore e servizi termici continuativi potrà essere incrementato o diminuito periodicamente a partire dall'anno successivo alla stipula del contratto, in relazione a quanto segue: alla variazione dei consumi energetici per ogni ubicazione, derivanti dalle letture dei contabilizzatori (kWh)

posizionati in ogni centrale termica; la quantità di kwh imputati non potrà essere superiore al tetto massimo offerto per ogni ubicazione in fase di gara”.

In base alla clausola qui trascritta, il canone effettivamente pagato dall'Amministrazione varierà in base alla “variazione dei consumi energetici per ogni ubicazione”. Più elevato è il tetto massimo di kWh (offerta Nelsa s.r.l.), più sono i kWh contabilizzati e pagati dall'Amministrazione; al contrario, più è basso il tetto (offerta Consorzio Leonardo Servizi), inferiori sono i kWh pagati dall'Amministrazione, restando quelli eccedenti a carico del concessionario.

Nessuna indebita trasmigrazione di costi è stata consentita dall'Agenzia. La quota di canone riferita ai lavori non costituisce remunerazione integrale degli stessi, come connaturato all'affidamento mediante concessione, all'obiettivo di riqualificazione del patrimonio impiantistico ed alla necessità di strutturare il piano economico-finanziario mediante il recupero dell'investimento, attraverso l'attività decennale di erogazione del servizio calore.

Discende da quanto detto l'infondatezza del primo ordine di censure.

2. E' più agevole dimostrare l'infondatezza del secondo motivo.

La ricorrente Nelsa s.r.l. afferma che l'Agenzia non avrebbe verificato la congruità e la convenienza del corrispettivo contrattuale di euro 0,115/kWh, in relazione alla convenzione Consip “SIE 3” per il lotto 1 (Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta) con prezzo unitario di euro 0,0464/kWh.

Non vi è coincidenza tra l'oggetto della gara qui controversa e l'oggetto della convenzione quadro Consip, invocata dalla ricorrente quale parametro di convenienza del prezzo.

Come si è visto, il project financing avviato dall'Agenzia persegue la completa riqualificazione del patrimonio impiantistico, con accollo del relativo onere al concessionario, che recupererà l'investimento anche mediante i ricavi di gestione.

Tutt'altro è l'oggetto della corrispondente gara Consip, il servizio energia mediante appalto (doc. 23). Per effetto della centralizzazione dell'affidamento Consip, l'appaltatore "SIE 3" effettua il sopralluogo sui siti in sede di esecuzione, su richiesta preliminare di fornitura del singolo ente aderente, ed a quel momento individua gli eventuali interventi di riqualificazione ed il relativo prezzo.

Il motivo è perciò infondato.

3. La ricorrente deduce, poi, la violazione dell'art. 95 del d.lgs. n. 50 del 2016: il bando di gara avrebbe illegittimamente, a suo dire, previsto un identico punteggio massimo per l'offerta tecnica (50 punti) e per l'offerta economica (50 punti). Nell'ambito di quest'ultima, sarebbe irragionevole la previsione di un maggior punteggio alla parte dei lavori (34 punti) rispetto a quella della fornitura di calore (6 punti).

Il motivo è infondato.

Al momento dell'indizione della gara, non vi erano disposizioni ostative alla ponderazione dei punteggi in misura uguale.

Soltanto con il decreto correttivo al Codice, il d.lgs. n. 56 del 2017 (in vigore dal 20 maggio 2017), è stato modificato l'art. 95 nel senso di introdurre limiti massimi al peso assegnabile all'offerta economica,

peraltro con riferimento alle gare d'appalto e non a quelle aventi ad oggetto le forme di affidamento in partenariato pubblico-privato.

Il disciplinare di gara era, per tale profilo, legittimo.

In tal senso, la giurisprudenza ha ripetutamente chiarito la scelta operata dall'Amministrazione appaltante, in una procedura di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, relativamente ai criteri di valutazione delle offerte, ivi compreso il peso da attribuire a tali singoli elementi specificamente indicati nella *lex specialis*, ed ivi compresa anche la disaggregazione eventuale del singolo criterio valutativo in sub-criteri, è espressione dell'ampia discrezionalità attribuita dalla legge per meglio perseguire l'interesse pubblico; e, come tale, la scelta è sindacabile in sede di legittimità solo allorché sia macroscopicamente illogica, ovvero quando i criteri non siano trasparenti ed intellegibili, non consentendo ai concorrenti di calibrare la propria offerta (cfr. Cons. Stato, sez. V, 14 novembre 2017 n. 5245).

4. Con i motivi aggiunti, la ricorrente lamenta che, nella seduta del 25 maggio 2017, la commissione di gara avrebbe illegittimamente modificato ed integrato il sub-criterio per la valutazione delle offerte tecniche (paragrafo A.1.2, sugli impianti di produzione di acqua calda sanitaria) ed avrebbe ingiustamente attribuito un maggior punteggio al consorzio aggiudicatario (paragrafo A.2 sul rendimento energetico ed il risparmio di consumi).

La censura è, nel suo complesso, inammissibile per difetto d'interesse.

Per il parametro A.1.2 (Qualità delle forniture proposte), la ricorrente ha ottenuto 9,55 punti, contro i 10 punti attribuiti all'aggiudicataria.

Anche a voler uniformare il punteggio delle due offerte, la differenza non sarebbe sufficiente a consentire l'aggiudicazione in favore della ricorrente.

Analoghe considerazioni valgono per il parametro A.2 (Relazione sul risparmio energetico), rispetto al quale la Nelsa s.r.l. ha ottenuto il massimo punteggio possibile pari a 15 punti, mentre l'aggiudicataria ha ottenuto 13,83 punti.

In ogni caso, in relazione al parametro A.1.2, non può accogliersi la tesi della ricorrente, secondo la quale il criterio valutativo della "durabilità del sistema apparecchiature / impianto" implicava la preferenza per l'installazione di caldaie a basso contenuto d'acqua. Ciò si sarebbe desunto dal disciplinare tecnico, in cui veniva riportata la dicitura "caldaie a condensazione di tipo Viessmann o similare equivalente". La commissione, invece, avrebbe modificato la legge di gara: dopo aver inizialmente ribadito che la "separazione circuiti primario / secondario garantisce una migliore durabilità del sistema apparecchiature / impianto", la commissione avrebbe poi introdotto un diverso criterio, secondo cui per il gruppo termico "l'intervento di riqualificazione con l'adozione di generatori ad alto contenuto d'acqua si ritiene che consenta una migliore prestazione in termini di durabilità del sistema apparecchiature / impianto". Così facendo, la commissione avrebbe deciso di preferire le caldaie ad alto contenuto d'acqua, in contrasto con il disciplinare tecnico.

Ad avviso del Collegio, non vi è stata alcuna modifica del criterio di valutazione previsto nella legge di gara. La commissione si è limitata a precisare la metodologia di attribuzione del punteggio già indicata nel disciplinare di gara. La definizione "tipo Viessmann o similare equivalente" non stava ad indicare necessariamente la tipologia di

caldaie a basso contenuto d'acqua. La difesa dell'Agenzia ha documentato che l'azienda Viessmann produce anche generatori a condensazione ad alto contenuto d'acqua (doc. 11).

Ne discende l'inammissibilità del motivo e, quanto al primo dei parametri invocati, la sua infondatezza nel merito.

5. Infine, va respinto il motivo con cui la ricorrente denuncia che, nella stessa seduta del 25 maggio 2017, la commissione di gara avrebbe illegittimamente consentito al Consorzio Leonardo Servizi di sostituire il cd-rom contenente l'offerta tecnica.

La difesa della stazione appaltante ha chiarito, in proposito, che il Consorzio Leonardo Servizi ha trasmesso un nuovo supporto informatico funzionante, destinato ad essere utilizzato per agevolare l'accesso agli atti di gara, mentre la documentazione cartacea era la sola ad essere presa in esame dal seggio di gara.

Donde l'infondatezza della censura.

6. In conclusione, il ricorso principale ed i motivi aggiunti sono infondati e vanno respinti.

E' conseguentemente improcedibile, per difetto d'interesse, il ricorso incidentale del Consorzio Leonardo Servizi.

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.

Dichiara improcedibile il ricorso incidentale.

Condanna la ricorrente Nelsa s.r.l. al pagamento delle spese processuali in favore della Agenzia Territoriale per la Casa del

Piemonte Nord e del Consorzio Leonardo Servizi, a ciascuno nella misura di euro 5.000,00 (oltre i.v.a., c.p.a. ed accessori di legge).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Testori, Presidente

Savio Picone, Consigliere, Estensore

Paola Malanetto, Consigliere

L'ESTENSORE
Savio Picone

IL PRESIDENTE
Carlo Testori

IL SEGRETARIO